

Spett.li Clienti  
Loro Sedi

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 26.10.2019, n. 252, il DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, **in vigore dal 27.10.2019**, contenente alcune “*disposizioni urgenti*” in materia fiscale e per esigenze indifferibili, di seguito esaminate.

#### ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE – Art. 1

In caso di accollo del debito d’imposta altrui di cui all’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000 è previsto che **l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.**

I versamenti in violazione di tale divieto si **considerano come non avvenuti** (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

Con gli atti di recupero dell’imposta / sanzioni / interessi, da notificare **entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24** sono irrogate:

- **all’accollante** le sanzioni di cui al citato art. 13:
  - comma 4, pari al 30% del credito utilizzato;
  - comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- **all’accollato** la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell’importo non versato).



L’accollante e l’accollato sono **coobbligati in solido** per l’imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

#### CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – Art. 2

Con l’introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 è prevista **l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica di un Provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:
  - opera **a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti**, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
  - **rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;**
- **esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES)** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.

L’esclusione rimane **in vigore fino alla rimozione delle irregolarità** che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;
- riportati nella dichiarazione successiva.



L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo **scarto del mod. F24.**

#### COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;

◦ del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;  
per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP**, per **importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**.

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.



L'Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell'art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a **€ 1.000 per ciascun mod. F24** non eseguito. Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico" ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.



Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**. L'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24**.



Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4, commi 1 e 2

Con l'intento di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere / servizi, il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 dispone che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio è tenuto al **versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera / servizio**.

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

---

In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**
- su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 **in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:**

- riportando il **codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;**
- **senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.**

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere **trasmessi tramite PEC**, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- **elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**
- **dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- **dati identificativi del bonifico.**

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** in esame con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora **non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti** o **non abbiano richiesto allo stesso** di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- la **corretta determinazione delle ritenute;**
- la **corretta esecuzione delle ritenute;**
- il versamento, **senza possibilità di compensazione.**

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui **non abbiano comunicato** all'impresa appaltatrice / affidataria **gli estremi del c/c su cui versare la provvista** o abbiano **eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.**

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti;**
- **non versino la provvista** per effettuare i versamenti;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di **compensare con crediti inesistenti / non esigibili;**

il committente **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.**

Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici il versamento della provvista / richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi

e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **entro 5 giorni**.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute** comunicando al **committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- **risultino in attività da almeno 5 anni** ovvero **abbiano eseguito nei 2 anni precedenti** complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un **importo superiore a € 2 milioni**;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori**, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

#### REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

Con l'introduzione della **nuova lett. a-quinquies)** al comma 6 dell'art. 17, DPR, n. 633/72 è **esteso il reverse charge** alle "*prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma***".



Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

#### ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE – Art. 8

Con riguardo al **gasolio commerciale usato come carburante** ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95, è introdotto un parametro per la **determinazione dell'importo massimo rimborsabile**, fissato in **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, **per ogni chilometro percorso**.

#### UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14

Con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

#### IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

#### LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- **€ 2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- **€ 1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

#### LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 i **premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- **non trasmetta** all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.



Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico" ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

**Fino al 30.6.2020** la sanzione **non si applica** agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il **registratori di cassa già in uso** (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero **ricevuta fiscale**.

#### PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

Con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

#### CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni

effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

#### **MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO – Art. 23**

L'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito**.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis al citato art. 15, è prevista **a decorrere dall'1.7.2020** una specifica **sanzione in caso di mancata accettazione**, da parte del soggetto obbligato, di un **pagamento di qualsiasi importo**, eseguito con una **carta di pagamento**.

**La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.**

#### **IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA – Art. 32**

Con la modifica dell'art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17 (Informativa SEAC [26.3.2019, n. 99](#) e [4.9.2019, n. 245](#)).

In particolare, il precedente riferimento alle prestazioni *“didattiche di ogni genere”* è sostituito con *“le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario”*. La disposizione in esame è **applicabile a decorrere dall'1.1.2020**.

Nell'ambito delle predette prestazioni d'insegnamento **non è ricompreso l'insegnamento della guida automobilistica al fine dell'ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1**. È opportuno che sia chiarito il trattamento IVA applicabile al conseguimento delle **patenti di categoria diversa** (ad esempio, AM, A, C, D, ecc.).

In tale contesto il Legislatore ha previsto che *“sono fatti salvi”* i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 (non è chiaro se tale *“esimente”* è riferita ai soggetti che hanno applicato l'IVA ovvero a coloro che hanno continuato a considerare esenti le proprie prestazioni).

Inoltre è soppresso l'esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall'art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.

Contestualmente, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono certificare le predette prestazioni con l'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico).

#### **RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER” – Art. 37**

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'**unica soluzione / prima**

**rata** delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La **proroga** riguarda, in particolare, coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione** del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D **entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

### REATI TRIBUTARI – Art. 39

Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli **elementi passivi fittizi** è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  - l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  - l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture / altri documenti per **operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute / certificate** per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell’IVA** per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.



Le suddette disposizioni sono **applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione** del Decreto in esame.

### ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

Con la sostituzione dell’art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 è previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono”**. In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

---

### RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI – Art. 53

È previsto lo stanziamento di **ulteriori risorse** da destinare al **rinnovo del parco veicolare** delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

In particolare, l'oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:

- nuovi di fabbrica;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t;
- a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

Per accedere all'agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli:

- a motorizzazione termica fino a Euro 4;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t.

Il contributo spettante, **da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo**, è determinato dalla:

- massa complessiva a pieno carico;
- modalità di alimentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Si evidenzia che il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

### ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei **soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), **l'acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l'acconto **2019** è **"fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%)**. Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L'acconto 2019 va determinato nella **misura del 90%** (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al **versamento in unica soluzione**.

---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito alla odierna circolare ed alle eventuali successive modificazioni parlamentari.

Distinti saluti.

Dott.ssa Vezzoli Anna Maria Luisa